Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma, 2 agosto 2013

Il Procuratore Federale Vicario ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 7 commi 1, 2, 5 e 9 del C.G.S.:

Sig.ri Giuseppe Scienza, tesserato all'epoca dei fatti quale tecnico per la società A.C. Legnano s.r.l., **Luigi Abbate** tesserato all'epoca dei fatti quale Direttore Sportivo per la società A.C. Legnano s.r.l., **Giuseppe Padula** tesserato all'epoca dei fatti quale dirigente per la società A.C. Legnano s.r.l. per avere in concorso tra loro prima della gara Rodengo Saiano – Legnano del 09/05/2010 valevole per il Campionato di Lega Pro Seconda Divisione Girone "A", posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato.

per la violazione dell'art. 7, comma 7 del C.G.S.:

Il sig. Massimo FRASSI, tesserato all'epoca dei fatti quale Direttore Generale per la società A.C. Rodengo Saiano, poiché, essendo venuto a conoscenza della proposta illecita ricevuta dai Sig.ri Padula – direttamente – e Scienza e Abbate – indirettamente – in ordine alla gara Rodengo Saiano – Legnano del 09/05/2010 valevole per il Campionato di Lega Pro Seconda Divisione Girone "A", ometteva di informare senza indugio la Procura Federale.

per la violazione dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 7, comma 7, del C.G.S.:

I Sig.ri Carlo Gervasoni tesserato all'epoca dei fatti quale calciatore per la società F.C. Piacenza S.p.a., **e Stefano Bagalini** tesserato all'epoca dei fatti quale calciatore per la società A.C. San Giustese S.r.l., per avere, in concorso tra loro in data 01 aprile 2011 organizzato un incontro tra due esponenti del gruppo degli "zingari" con l'allora arbitro effettivo Roberto Bagalini con la finalità di porre in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento di alcune gare al momento non ancora identificate e per avere, essendo venuti a conoscenza della proposta illecita effettuata dagli "zingari" al Roberto Bagalini, omesso di informare senza indugio la Procura Federale.

per la violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S., dell'art. 40, commi 1, 2 e 3, lettere a) e c), del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri e dell'art. 7, comma 7, del C.G.S.,

Il Sig. Roberto BAGALINI, all'epoca dei fatti arbitro effettivo associato alla Sezione A.I.A. di Fermo, per avere, in data 01 aprile 2011 partecipato ad un incontro con due esponenti del gruppo degli "zingari" avente la finalità di porre in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento di alcune gare al momento non ancora identificate e con un giocatore (Carlo Gervasoni) ancora in attività partecipante al Campionato per cui egli poteva essere designato ad arbitrare dal proprio Organo Tecnico, e per avere, essendo venuto a conoscenza della proposta illecita avanzata dagli "zingari" nei suoi confronti, omesso di informare senza indugio la Procura Federale.

per la violazione dell'art. 4, comma, 2 e dell'art. 7, commi 2 e 4, del C.G.S.:

la società **A.C. RODENGO SAIANO** a titolo di responsabilità oggettiva in ordine agli addebiti contestati al Sig. Massimo Frassi all'epoca proprio Direttore Generale.

per la violazione dell'art. 4, comma, 2 del C.G.S.:

la società **A.C. San Giustese s.r.l.** a titolo di responsabilità oggettiva in ordine agli addebiti contestati al Sig. Stefano Bagalini all'epoca proprio calciatore.